

# **S T A T U T O**

## **ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE**

È costituita l'associazione denominata "**Feder Matrimoni ed Eventi Privati**", abbreviato "Feder MEP", con sede legale in Firenze, retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

## **ARTICOLO 2 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione non ha fine o scopo di lucro, è democratica, aconfessionale e apartitica.

## **ARTICOLO 3 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE**

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

## **ARTICOLO 4 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione ha gli scopi istituzionali, anche nell'ottica di aumentare la capacità innovativa e competitività sul mercato nazionale e internazionale degli associati, di assumere la rappresentanza unitaria dei soggetti che operano nel settore degli eventi privati e dei matrimoni per tutelare e sviluppare l'imprenditorialità e la professionalità degli associati e sviluppare, valorizzare e promuovere i relativi mercati e la filiera, di creare una cultura professionale e favorire il miglioramento culturale e professionale degli associati nei settori di loro attività, di supportare gli associati con servizi ed attività.

L'Associazione intende creare una cultura imprenditoriale adeguata alle sfide della contemporaneità e dei valori fondamentali dell'intera umanità. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà anche valorizzare, organizzare e promuovere l'innovazione nelle metodologie di formazione degli associati, la formazione integrata di eccellenza in ambito personale, sociale, culturale e professionale, promuovere politiche volte a favorire una piena occupazione con una particolare attenzione alla imprenditoria femminile e

giovanile; aderisce alla progettualità europea in tutte le aree di intervento possibili, tra cui, sempre coerentemente con i propri scopi, la protezione dell'ambiente, l'economia circolare, la promozione dell'innovazione tecnologica e della ricerca, la formazione, l'istruzione, i programmi e progetti di specializzazione e riconversione delle risorse umane e delle imprese, i programmi e progetti di sostegno economico e tecnologico alle imprese e all'imprenditorialità, la produzione culturale, la valorizzazione e diffusione della cultura e del patrimonio culturale tangibile e intangibile, le infrastrutture, l'integrazione del territorio e quanto altro proposto dalle istituzioni e dall'Unione Europea.

#### **ARTICOLO 5 – ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE**

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) **rappresentanza** a livello nazionale ed internazionale dei soggetti della filiera italiana del settore dei matrimoni e degli eventi privati; tale rappresentanza è esercitata presso tutte le sedi istituzionali ed è finalizzata ad accreditare ed accrescere il valore e le professionalità della filiera;
- b) **studio, documentazione e ricerca** negli ambiti attinenti alle attività degli associati ed ai mercati nei quali essi operano, anche attraverso l'ideazione, la progettazione, l'esecuzione e l'organizzazione di un centro studi, di convegni, conferenze, seminari e dibattiti, di eventi, di manifestazioni culturali, di corsi di perfezionamento, di attività di formazione, di attività di accreditamento, di attività di abilitazione, di proiezioni di film e audiovisivi e di qualsiasi altra attività;

- c) servizi di **consulenza ed assistenza** a favore degli associati nei settori di attività degli associati inclusa la ricerca di finanziamenti agevolati per l'attività degli associati e delle loro aggregazioni;
- d) elaborazione e **miglioramento della normativa** che regola gli ambiti in cui operano gli associati
- e) istituzione di **relazioni, rapporti e convenzioni** nell'interesse degli associati con banche e assicurazioni e con esercenti servizi legali, fiscali, amministrativi e contabili;
- f) creazione di **relazioni, rapporti e convenzioni** a livello nazionale, europeo ed internazionali con istituzioni, università, centri di studio e ricerca, fondazioni, associazioni ed enti non-profit per favorire il reciproco trasferimento di conoscenze, esperienze, valori sociali e individuali per le comunità nelle quali operano gli associati e per i predetti orientamento e assistenza per gli interventi nel settore;
- g) promozione dell'**aggregazione degli associati** tramite reti di imprese, consorzi ed altri istituti giuridici;
- h) ideazione, creazione, registrazione, protezione, tutela e sfruttamento di marchi, anche collettivi o di certificazione, segni distintivi e altri **diritti di proprietà industriale ed intellettuale**, nell'interesse degli associati;
- i) ideazione, progettazione, redazione ed edizione di **pubblicazioni e periodici**;
- l) **collaborazione** con enti, organismi, associazioni e gruppi che si propongono scopi coerenti con il proprio e con i quali ritenga utile avere collegamenti, anche concludendo accordi specifici;

- m) organizzazione di **iniziative e attività di carattere promozionale** per gli associati;
- n) compimento di qualunque altra attività finalizzata alla realizzazione degli scopi di cui all'articolo 4, ivi compresa la costituzione e/o la partecipazione a organismi federativi, associativi e societari in genere.

Le predette attività potranno essere svolte direttamente o tramite terzi convenzionati. Inoltre, l'Associazione potrà, eventualmente, svolgere attività economiche secondarie e strumentali rispetto ai suoi scopi istituzionali e solo in quanto strettamente connesse o accessorie o integrative delle attività istituzionali che si svolgono senza alcun fine di lucro, per cui i ricavi, le rendite, i proventi, le entrate o gli utili comunque denominati eventualmente derivanti da tali attività economiche devono essere destinati agli scopi istituzionali.

#### **ARTICOLO 6 - ASSOCIATI**

L'Associazione è aperta alle imprese, ai professionisti, ai lavoratori autonomi, agli enti non commerciali ed agli altri soggetti che operano nel settore degli eventi privati e dei matrimoni.

Gli associati si suddividono in:

**- associati fondatori;**

**- associati ordinari.**

Sono associati fondatori coloro i quali hanno promosso la costituzione dell'associazione e partecipato ad essa oppure hanno aderito all'Associazione entro trenta giorni dalla sua costituzione.

Sono associati ordinari tutti gli altri associati.

Con regolamento del Consiglio Direttivo gli associati possono essere divisi in gruppi o categorie in relazione alle rispettive attività.

## **ARTICOLO 7 - AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI**

L'ammissione degli associati avviene su domanda degli interessati, avallata da almeno un associato. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi associati avviene ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, che può delegare tale funzione, ed ha effetto dalla data del versamento della quota associativa annuale.

Entro quindici giorni dalla comunicazione dell'accettazione dell'adesione l'associato deve versare la quota associativa annuale; in caso di mancato versamento la domanda si intende ritirata.

La quota associativa annuale è dovuta per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta adesione da parte del nuovo associato.

## **ARTICOLO 8 – DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

Tutti gli associati devono tenere un comportamento corretto nelle relazioni con gli altri associati e devono rispettare l'atto costitutivo, lo statuto, il Codice Etico e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Tutti gli associati devono corrispondere regolarmente all'Associazione, nei tempi e con le modalità dalla stessa stabilite, la quota associativa annuale.

Le quote associative annuali e qualunque altro importo versato all'Associazione non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione.

L'attività svolta dagli associati a vantaggio dell'Associazione è gratuita, salvo che il Consiglio Direttivo preveda un compenso e/o il rimborso delle spese.

La qualità di associato non è trasmissibile né inter vivos né mortis causa per cui i versamenti

non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento delle quote associative annuali. È comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto alle quote associative annuali.

#### **ARTICOLO 9 – DIRITTI INDIVIDUALI DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati hanno

- a) il diritto di partecipare alle assemblee e di votare in esse e il diritto di concorrere alla nomina negli organi dell'Associazione;
- b) il diritto di usufruire dei servizi dell'Associazione.

#### **ARTICOLO 10 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO**

La qualifica di associato si perde:

- a) se l'associato è persona fisica, per recesso, esclusione o per morte;
- b) se l'associato è persona giuridica, per recesso, esclusione, fallimento o altra analoga procedura concorsuale, scioglimento.

#### **ARTICOLO 11 - RECESSO**

L'associato deve notificare il recesso al Consiglio Direttivo entro il 30 settembre di ogni anno ed avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

#### **ARTICOLO 12 - ESCLUSIONE**

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione di un associato non computandosi nel voto l'associato al quale si riferisce la causa di esclusione, quando:

- a) l'associato abbia perso i requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

b) l'associato abbia violato l'atto costitutivo, lo Statuto, il Codice Etico o le deliberazioni degli organi dell'Associazione;

c) l'associato abbia cessato di partecipare alla vita associativa;

d) in tutti gli altri casi che gli eventuali regolamenti interni o il Codice Etico dell'Associazione contempleranno valutandoli come incompatibili con la qualifica di associato.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare l'esclusione di un associato quando l'associato abbia ritardato il pagamento della quota associativa annuale per oltre tre mesi dalla richiesta scritta del Consiglio Direttivo.

L'apertura di un procedimento di esclusione deve essere comunicata all'associato con l'indicazione della causa di esclusione; l'associato può richiedere di essere sentito dal Consiglio Direttivo.

Contro il provvedimento di esclusione l'associato può proporre opposizione ai sensi dell'articolo 27, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione.

### **ARTICOLO 13 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei probiviri;
- e) il Revisore.

Le riunioni di tutti gli organi collegiali possono validamente tenersi in audio e/o video conferenza, purché sia possibile identificare tutti i soggetti partecipanti e purché ognuno di

questi possa intervenire nella discussione in tempo reale.

#### **ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA**

L'Assemblea è composta dagli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale e si riunisce presso la sede sociale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta nel primo quadrimestre di ogni anno, per deliberare sul bilancio e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata per deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati che abbiano diritto di voto.

Le convocazioni con l'ordine del giorno sono inviate agli associati almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati che siano in regola col pagamento delle quote associative annuali.

Ciascun associato, anche se componente del Consiglio Direttivo, potrà rappresentare uno o più associati purché munito di regolare delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato non può essere portatore di più di dieci (10) deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori che siano anche associati non hanno diritto di voto.

L'Assemblea delibera con le seguenti maggioranze:

- a) per le deliberazioni previste dall'articolo 15, lettera a), lettera b), ed e) dello Statuto, delibera a maggioranza di voti degli associati con diritto di voto che siano presenti



personalmente o per delega;

- b) per le deliberazioni previste dall'articolo 15, lettera c) e lettera d) dello Statuto, è necessaria la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti comprensivo del voto favorevole di due terzi degli associati fondatori che al momento della delibera siano ancora associati dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo od in sua assenza dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo o da un componente del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente, assistito da un segretario eletto dall'Assemblea all'inizio di ogni sessione. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Le votazioni delle assemblee hanno luogo in forma palese.

#### **ARTICOLO 15 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea:

- a) nomina e revoca il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale ed i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio;
- c) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- d) delibera sulle proposte scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'Associazione;
- e) delibera su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 16 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**1.- Composizione e durata.** Il Consiglio Direttivo è composto da tre a tredici membri

nominati nell'atto costitutivo oppure eletti dall'Assemblea tra gli associati. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere associati o amministratori degli associati o soci degli associati.

Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni.

Qualora vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri rispetto al numero stabilito dall'ultima assemblea, il Consiglio Direttivo coopterà i membri mancanti che dovranno essere confermati dalla prima Assemblea.

È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, salvo giustificato motivo.

**2.- Poteri.** Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione e in particolare:

- a) stabilisce l'importo delle quote associative annuali; le quote saranno determinate in modo diverso in relazione alla diversa capacità contributiva degli associati ma senza che ciò incida sui diritti e doveri degli associati;
- b) delibera sull'ammissione e sulla esclusione degli associati;
- c) predispone il progetto di bilancio da presentare all'Assemblea;
- d) delibera sugli acquisti e sulle alienazioni di beni immobili, sulle accettazioni e/o rinunzie di eredità e legati, sull'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- e) nomina tra i propri componenti il Comitato Esecutivo, attribuisce le deleghe al Comitato Esecutivo e ad eventuali consiglieri delegati, determinando i loro poteri;
- f) può nominare il revisore;
- g) può nominare delegati territoriali;

- h) predisporre e approva i regolamenti e il Codice Etico;
- i) attribuisce incarichi agli associati;
- l) nominare i componenti del centro studi;
- m) delibera in genere, su qualsiasi questione che lo Statuto non rimetta espressamente alla competenza dell'Assemblea.

**3.- Funzionamento.** Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del suo Presidente o della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno tre (3) giorni prima della data fissata per la riunione; nei casi di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con preavviso di ventiquattro ore; in entrambi i casi la convocazione dovrà contenere l'indicazione di data, ora, luogo della riunione ed elencazione delle materie da trattare. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle delibere del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

### **Articolo 17 - IL PRESIDENTE**

**1.- Nomina.** Il Presidente è eletto dall'Assemblea.

**2.- Poteri.** Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, della quale fissa l'ordine del giorno. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo fissandone l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri informazioni adeguate. Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo dell'Associazione, cura

l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo ed assolve funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione.

In caso di impedimento, assenza o conflitto di interesse le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 18 - IL COMITATO ESECUTIVO**

**1.- Composizione.** Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo, dal Segretario Generale del Consiglio Direttivo e tra altri due componenti nominati dal Consiglio Direttivo.

**2.- Poteri.** Il Comitato Esecutivo svolge le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo.

**3.- Funzionamento.** Il Comitato Esecutivo segue le regole di funzionamento del Consiglio Direttivo.

### **ARTICOLO 19 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

**1.- Composizione.** Il Collegio dei Probiviri è composto da nove membri eletti tra gli associati fondatori che non sia componenti del Consiglio Direttivo.

**2.- Poteri.** Il Collegio dei Probiviri ha diritto di veto sulle modifiche del Codice Etico ed esprime pareri non vincolanti sugli argomenti portati alla sua attenzione dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

**3.- Funzionamento.** Il Collegio dei Probiviri segue le regole di funzionamento del Consiglio Direttivo.

### **ARTICOLO 19-BIS IL COLLEGIO DEI GARANTI**

**1.- Composizione, nomina e durata.** Il Collegio dei Garanti, eletto all'unanimità

dall'Assemblea per quattro anni, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, sia gli effettivi che i supplenti anche esterni a Federmep, i quali non abbiano alcun incarico in alcun organo di Federmep o di associazioni o confederazioni alle quali Federmep aderisca né alcun rapporto di lavoro subordinato con Federmep o associati di Federmep.

**2.- Funzioni e poteri.** Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia, autonomo, con caratteristiche di indipendenza e terzietà, con funzioni di collegio arbitrale rituale, con esclusione di ogni altra giurisdizione, su qualunque controversia che insorga tra gli associati, tra gli associati e l'Associazione, tra gli associati e gli amministratori o tra l'Associazione e gli amministratori relativa alla validità, alla legittimità, all'applicazione, all'esecuzione e all'interpretazione del presente Statuto e delle delibere degli organi di Federmep. Il Collegio dei Garanti ha il potere di sospendere in via cautelare le delibere degli organi di Federmep.

Il Collegio dei Garanti commina altresì, quale collegio arbitrale, su proposta del Consiglio Direttivo le sanzioni disciplinari previste per violazioni al presente Statuto, al Regolamento Associativo, al Codice Etico e alle altre delibere degli organi di Federmep da parte di associati, dirigenti e membri degli organi disponendo anche, in via cautelare, la preventiva sospensione.

Per le medesime violazioni, e sempre in funzione di collegio arbitrale, può decidere la risoluzione del rapporto associativo con ogni singolo associato a Federmep.

**3.- Funzionamento.** Il Collegio dei Garanti, nella prima seduta, elegge, al suo interno, il Presidente che deve essere un giurista, ed uno o più Vicepresidenti.

Il Collegio dei Garanti giudica secondo equità, salvo che nei casi in cui la legge imponga la decisione secondo diritto, e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita

l'istruttoria, con decisione da depositarsi entro novanta giorni dalla convocazione del collegio, salvo proroga nei termini previsti dal Regolamento del Collegio.

Il Regolamento del Collegio, approvato dal Collegio stesso, stabilisce modi, forme, incompatibilità del procedimento innanzi al Collegio, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio.

Il Consiglio Direttivo dà esecuzione a provvedimenti e delibere del Collegio dei Garanti.

#### **ARTICOLO 20 – IL REVISORE**

Se nominato dal Consiglio Direttivo, il Revisore controlla la regolarità della gestione finanziaria, la conformità della stessa al bilancio e la corrispondenza del bilancio alle operazioni effettuate. Il Revisore resta in carica per il tempo indicato nell'atto di nomina.

#### **ARTICOLO 21 - FINANZE E PATRIMONIO**

Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite:

- a) dai conferimenti eseguiti dagli associati fondatori all'atto della costituzione;
- b) dalle quote associative annuali;
- c) da versamenti volontari degli associati;
- d) da contributi, finanziamenti, sovvenzioni, donazioni o lasciti di enti pubblici, da persone giuridiche pubbliche o private e da persone fisiche;
- e) da qualunque altra entrata, come ad esempio quelle derivanti da prestazioni rese dall'Associazione a favore di associati o di terzi.

Durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori

ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

#### **ARTICOLO 22 - BILANCIO**

L'esercizio associativo inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno l'Associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

#### **ARTICOLO 23 – LIBRI SOCIALI**

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, oltre alle scritture contabili se previste dalla legge:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri.

#### **ARTICOLO 24 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

In caso di scioglimento, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, secondo le indicazioni dell'Assemblea, ad

altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e sentito l'organismo di controllo eventualmente previsto dalla legge, salvo eventuale diversa destinazione imposta dalla legge stessa.

#### **ARTICOLO 25 – COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni tra l'Associazione e gli associati saranno eseguite per mezzo di posta elettronica anche non certificata.

#### **ARTICOLO 26 – MODIFICHE**

Qualsiasi modifica a questo contratto dovrà essere eseguita in forma scritta a pena di nullità.

#### **ARTICOLO 27 – CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E ARBITRATO**

Qualsiasi controversia diversa tra quelle che siano devolute alla decisione del Collegio dei Garanti o che, se devoluta alla sua decisione, non possa da esso essere decisa, che possa insorgere tra gli associati, tra gli associati e l'Associazione, tra gli associati e gli amministratori o tra l'Associazione e gli amministratori relativa alla validità, all'applicazione, all'esecuzione e all'interpretazione del presente Statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi, comprese ogni ragione di danni, le azioni di natura extracontrattuale e le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, sarà sottoposta alla procedura di mediazione da parte dell'Organismo di Conciliazione di Firenze (OCF) iscritto presso il Ministero della Giustizia al n. 37 del Registro degli Organismi di Mediazione, in base al relativo Regolamento di Mediazione, qui richiamato integralmente.

Nel caso di insuccesso del tentativo di conciliazione la controversia sarà risolta da un Collegio arbitrale rituale composto da tre membri nominati dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze su richiesta della parte più diligente. La sede dell'arbitrato è Firenze. Il



Collegio deciderà secondo diritto.